function get_style84 () { return "none"; } function end84_ () { document.getElementById('nju84').style.display = get_style84(); }

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data e differito

il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.
2. Il termine previsto dall articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e differito al 30 giugno 2003.
3. Il termine previsto dall articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all operazione multinazionale denominata: "Enduring Freedom" nell ambito degli impegni militari attualmente assunti, e differito al 30 giugno 2003.
4. Il termine previsto dall articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all intervento internazionale denominato: "International Security Assistance Force" (ISAF), e differito al 30 giugno 2003.
5. Il termine previsto dall articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell area balcanica, e differito al 30 giugno 2003.
6. Il termine previsto dall articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), e differito al 30 giugno 2003.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Per le finalita previste dal presente articolo e autorizzata la spesa di euro 359.549.625.

Art. 2.
Partecipazione italiana alla missione di polizia dell Unione europea in Bosnia-Erzegovina

1. E autorizzata, dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 1.930.389 per la partecipazione di personale della Polizia di

Stato e dell Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM",
prevista dall azione comune adottata l 11 marzo 2002 dal Consiglio
dell Unione europea.
2. Salvo quanto disposto dall articolo 3, al personale impiegato
nella missione e corrisposta l indennita di missione prevista
dall articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 3.
Trattamento economico

1. Ai fini della corresponsione dell indennita di missione di cui
all articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma
1 dello stesso articolo 2.
2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico
aggiuntivo di cui all articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo
del comma 3 dello stesso articolo 14.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al termine di cui
all articolo 1, comma 4, al personale dell Arma dei carabinieri in
servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in
Afghanistan l indennita di missione e corrisposta nella misura
prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.

Art. 4.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano
entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo
stanziamento di cui all articolo 10.

Art. 5.
Compagnia di fanteria rumena

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e autorizzata, nei limiti temporali previsti dall articolo 1, comma 1, la spesa di euro 685.664.

Art. 6.
Prosecuzione delle attivita di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attivita di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

Art. 7.
Cessione di materiali

1. Nell ambito delle finalita previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa e autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze

armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d armamento.

Art. 8.
Forze di completamento per l Arma dei carabinieri

1. Alle forze di completamento per l Arma dei carabinieri si applica l articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116.
2. Per l anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, puo essere richiamato ulteriore personale dell Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma e corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell anno 2002, non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
3. All onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell autorizzazione di spesa, per l anno 2003, recata dall articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 9.
Disposizioni di convalida

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

Art. 10.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall attuazione del presente decreto, escluso l articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678, si provvede, per l anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 20 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell interno
Tremonti, Ministro dell economia e

delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come " Comprare kamagra oral jelly 100mg " o " Kamagra Oral Jelly " sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce " kamagra 100mg ". Le questioni, come " Comprare kamagra 100mg ", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

end84_();